Comune di Santa Maria della Versa
(Provincia di Pavia)
Piazza Ammiraglio Faravelli, 1
Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184
Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622
C.A.P. 27047

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 74 DEL 20/09/2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'anno 2024, il giorno venti del mese di Settembre, nel proprio ufficio;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2 del 11.06.2024, con cui veniva conferito l'incarico di direzione del Servizio 1 – Amministrativo – Istruzione – Cultura e Tempo Libero al dott. Nicola Maini;

RICHIAMATI:
- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.P.R. n. 81 del 16.06.2023;
- il PIAO 2022/2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 29.06.2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 24.09.2022;
- il codice di comportamento dei dipendenti di Questo Comune, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 27.05.2024

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- la deliberazione di C.C. n. 29 del 15.12.2023 - Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
- la deliberazione di G.C. n. 128 del 18.12.2023 - Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - Anno 2024
- il Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000
- il Decreto Leg.vo n. 36 del 31.03.2023

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
- art. 6 DPR 62/2013 e ss.mm.ii. “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
- art 7 DPR 62/2013 e ss.mm.ii. “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”

ATTESO che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

VISTA la richiesta avanzata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di Santa Maria della Versa (PV) in data 23.05.2024, prot. com. 2391/2024, intesa ad ottenere un intervento di assistenza educativa per n. 3 alunni frequentanti la scuola primaria, n. 2 alunni frequentante la scuola secondaria di primo grado e n. 1 alunno frequentante la scuola dell’infanzia, nell’anno scolastico 2024-25;

VISTA la richiesta avanzata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di Santa Maria della Versa (PV) in data 09.09.2024, prot. com. 3955/2024, che sostituisce interamente la precedente richiesta, intesa ad ottenere un intervento di assistenza educativa per n. 3 alunni frequentanti la scuola primaria, n. 1 alunna frequentante la scuola secondaria di primo grado e n. 1 alunno frequentante la scuola dell’infanzia, nell’anno scolastico 2024-25;

VISTA la richiesta avanzata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di Santa Maria della Versa (PV) in data 19.09.2024, prot. com. 4090/2024, che sostituisce interamente la precedente richiesta, intesa ad ottenere un intervento di assistenza educativa per n. 3 alunni frequentanti la scuola primaria, n. 1 alunna frequentante la scuola secondaria di primo grado e n. 1 alunno frequentante la scuola dell’infanzia, nell’anno scolastico 2024-25;

DATO ATTO dell’obbligo a fornire l’assistenza educativa scolastica agli Enti Locali indifferentemente dal fatto che lo studente frequenti un istituto pubblico o privato;

VISTA la legge 05.02.1992 n. 104 ed in specifico l’art. 13 comma 3 che recita:
“nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977 n. 616, e succ. modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisi o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”;

VISTO il Decreto Lgs n. 297 del 16.04.1994 ed in particolare gli artt. 314, 315, 316 e 320 che recitano:
Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione
E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

Art. 315 - Integrazione scolastica

L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per

l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42 comma 6, lettera h) della stessa legge.
Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica
1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 325.
3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12.
4. Gli accordi di programma di cui all'articolo 315 comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 479, comma 10.

Art. 320 - Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare
Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola elementare trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 127.
Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale possono essere assicurate ulteriori forme di integrazione specialistica e di sostegno, nonché interventi socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio;

VISTI gli articoli 107,109, 151, 183 e 184 del Decreto Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO L’art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 ;

VISTO l’art. 50, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

VISTI altresì:

- l'art. 7, 2 comma, del DL n. 52/2012, convertito con Legge n. 94/2012, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore allo soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici;
- l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 che prevede, tra le altre cose, la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, delle Legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP Spa;
- l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo attualmente vigente, il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- l'art. 1, comma 130 della L. 145/2018: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »", eleva a € 5.000,00 il limite sotto il quale si è svincolati dall'obbligo di ricorso al MEPA.

RITENUTO pertanto opportuno utilizzare la piattaforma regionale ARIA-SINTEL che consente lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire, in tutto o in parte, con sistemi telematici e che tra i soggetti utilizzatori della Piattaforma telematica elencati al comma 3 della Legge Regionale n. 33/2007 vi sono gli Enti Locali aventi sede in Regione Lombardia ;

ATTESO che è stata avviata la procedura ID 189439117 per l'affidamento del servizio in oggetto sulla piattaforma ARIA-SINTEL e che è stato effettuato tutto l'iter di gara, dalla richiesta di preventivo all'apertura dell'offerta economica e della relativa proposta di aggiudicazione, tramite procedure informatiche;

PRESO ATTO dell'offerta presentata dalla Cooperativa Sociale Onlus "La Collina" alla procedura ID 189439117 presente sulla Piattaforma ARIA-SINTEL di Regione Lombardia, comprendente i dati (prezzo orario per servizio di assistenza educativa scolastica per l'anno scolastico 2024/25) per un importo pari ad € 21,08 di tariffa oraria per l'anno 2024 al netto di I.V.A. ed € 21,90 di tariffa oraria per l'anno 2025 al netto di I.V.A., per l'assistenza prestata presso l'Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa A.S. 2024/25;

RILEVATA la congruità dell'offerta e ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento del servizio in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio dell'esercizio 2024;

DATO ATTO che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: B30047B50C;

VISTO il DURC on line dal quale emerge la regolarità contributiva;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa che si considerano parte integrante:

1. Di affidare alla Cooperativa Sociale Onlus "La Collina" con sede legale in Pavia, Via Vercesi n. 2 (P.IVA 01421170182) il Servizio di assistenza educativa scolastica come descritto in premessa per l'A.S. 2024/25 per un numero di ore settimanali pari a:
   - n. 3 ore per alunno frequentante la scuola dell'infanzia
   - n. 3 ore per alunno frequentante la scuola primaria
   - n. 5 ore per alunno frequentante la scuola primaria

- n. 5 ore per alunno frequentante la scuola primaria
- n. 6 ore per alunna frequentante la scuola secondaria di primo grado

2. Di impegnare la somma complessiva presuntiva di € 16.954,02 (I.V.A. 5% compresa) da imputare a carico del codice. 12021.03.0004 del bilancio di previsione 2024/2026, di cui € 6.130,22 a carico del bilancio 2024 ed € 10.823,79 a carico del bilancio 2025;

3. Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: B30047B50C;

4. Che l'importo suddetto sarà erogato a seguito di emissione di fattura elettronica presentata con il monte ore effettuato ed inviata a fine di ogni mese di intervento ed a seguito di verifica di regolarità contributiva del fornitore (D.U.R.C).

5. Di dare atto che, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

6. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'art. 147–bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

8. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

9. Di dare atto che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Data Adozione 20/09/2024

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dott. Nicola Maini

UFFICIO RAGIONERIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa determinazione, dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento.
A tal fine s'impegna:

Anno	Descr. Capitolo	Capitolo Risorsa	Imp/Acc	Importo
2024	ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI	12021.03.0004	18473	6.130,22
2025	ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI	12021.03.0004	18473	10.823,79

Santa Maria della Versa lì, 20/09/2024

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Santa Maria della Versa, 20/09/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Nicola Maini

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 551 del Registro delle Pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/10/2024

Santa Maria della Versa, 20/09/2024

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Nicola Maini